

Grosseto, 30 maggio 2018

Spett.le

POLO TECNOLOGICO MANETTI PORCIATTI

Via Brigate Partigiane n. 19

58100 GROSSETO

Alla c.a. dell'Ill.mo D.S.

Trasmissione a mezzo pec: gris011100x@pec.istruzione.it

Spett.le

U.S.P. GROSSETO

Via Damiano Chiesa n. 51

58100 GROSSETO

Alla c.a. dell'Ill.mo D.S.

Trasmissione a mezzo pec: uspgr@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Scuola nell'interesse della signora Paola Boccini.

Si è rivolta al mio studio la signora Paola Boccini per rappresentare quanto segue.

La mia assistita, alle dipendenze a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca come collaboratrice scolastica, con sede di lavoro presso l'Istituto Comprensivo di Roccastrada è, altresì, inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Grosseto personale ATA – profilo assistente tecnico, area 23, con punteggio 25,37.

In data 14.09.17 la signora Boccini ha ricevuto una convocazione dall'Istituto Polo Tecnico Manetti Porciatti per una supplenza da assistente tecnico, area 23, di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (cfr. all. 1), la cui accettazione, avvenuta il giorno successivo (cfr. all. 2), è stata acquisita al nr. di prot. 8567 (cfr. all.ti da n. 3 a n. 6).

Tuttavia, la Dirigente Scolastica del predetto Istituto si è rifiutata di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo determinato, non permettendo così alla signora Boccini di poter usufruire di quanto disposto dall'art. 59 del CCNL Scuola (cfr. all. 7).

In data 7.10.17, in risposta alle rimostranze della lavoratrice, il Polo Tecnico Manetti Porciatti ha rappresentato a quest'ultima che la proposta formulata era da considerarsi fino "agli aventi titolo" e non sino al 30.06.2018, ragione per cui: la medesima lavoratrice non avrebbe potuto accettarla e la Dirigente Scolastica dell'Istituto non avrebbe potuto sottoscrivere il contratto poiché la R.T.S. competente non avrebbe potuto validarlo (cfr. all. 8).

Le considerazioni svolte dal predetto Istituto risultano prive di ogni fondamento e totalmente pregiudizievoli nei confronti della mia cliente.

Occorre ricordare come il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso la nota n. 18543 del 13 novembre del 2008 (stante la mancata approvazione in tempo utile delle graduatorie di circolo di III fascia per l'anno 2008/2009), abbia ormai già da tempo chiarito che i contratti sottoscritti dal personale ATA nell'anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell'avente diritto, ex art. 40 L. 449/97 "sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli (artt. 36 e 59 n.d.s.) del CCNL possano considerarsi ammissibili dal momento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l'anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all'assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di accettare tali nomine" (all. 9). E ciò al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e di salvaguardare i diritti del personale interessato alle nomine.

Ed invero, in assenza di approvazione in tempo utile delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per l'anno 2017/2018, il D.M. 947 del 1° dicembre 2017 ha esteso la validità e efficacia delle graduatorie di terza fascia del precedente triennio 2014/2017 anche all' a.s. 2017/2018 (cfr. all. 10).

Per di più, la nota MIUR n. 52370 del 5.12.2017, ha specificato che, per il predetto a.s., i Dirigenti Scolastici, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 430/2000, avrebbero dovuto conferire le supplenze utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio e che, conseguentemente, le supplenze conferite fino all'avente diritto, ai sensi del comma 9 dell'art. 40 della L. 449/1997, avrebbero seguito le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 430/2000 (cfr. all. 11).

Tant'è che la signora Boccini, dal 23.12.17, presta servizio a tempo determinato presso l'IIS "P.ALDI" di Grosseto, come assistente tecnico di laboratorio (cfr. all. 12).

Tutto ciò premesso la signora Paola Boccini, che sottoscrive la presente per accettazione,

CHIEDE

l'attivazione del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007, affinché il periodo intercorrente tra la prima convocazione effettuata dall'Istituto Polo Tecnico Manetti Porciatti per la supplenza da assistente tecnico, avvenuta in data 14/09/2017, e l'effettiva presa in servizio presso l'IIS "P.ALDI" di Grosseto, avvenuta in data 23.12.17, sia in questa sede riconosciuto valido ai fini giuridici.


Con riserva di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali, corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico da collaboratore scolastico e assistente tecnico e dell'eventuale perdita di ulteriori incarichi di ruolo per effetto del mancato riconoscimento del punteggio.

Si depositano:

1) convocazione dall'Istituto Polo Tecnico Manetti Porciatti del 14.09.17;

- 2) mail di accettazione dell'incarico del 15.09.17;
- 3-6) mail intercorrenti tra l'Istituto Polo Tecnico Manetti Porciatti e la signora Boccini;
- 7) mail del 3.10.17 – Paola Boccini;
- 8) mail del 7.10.17 – Istituto Polo Tecnico Manetti Porciatti;
- 9) nota MIUR n. 18543 del 13.11.2008;
- 10) D.M. n. 947 del 1° dicembre 2017;
- 11) nota MIUR n. 52370 del 5.12.2017;
- 12) contratto a tempo determinato in qualità di assistente amministrativo.

Avv. Elena Martini



Paola Boccini

